

Legislazione straniera sul lavoro.

BRASILE.

LEGGE FEDERALE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Il 15 gennaio u. s. fu approvata la legge sugli infortuni del lavoro nel Brasile quale risulta dal progetto del Senatore Gordo, dopo avere subito profonde e radicali modificazioni durante i quattro anni trascorsi dalla presentazione del progetto stesso all'approvazione della legge.

Paragonando il primitivo progetto Gordo con la Legge approvata, si rileva subito, che è stato scartato il sistema fedesco delle pensioni, cui il progetto era informato, ed invece è stato adottato il sistema italiano dell'indennità corrisposta una volta tanto (tranne s'intende nei casi d'infermità temporanea) sistema ritenuto più favorevole all'operaio.

Si rileva altresì, dal confronto fra progetto e legge, che le categorie di operai ammesse al beneficio dell'assicurazione sono diminuite.

Particolare menzione merita l'art. 27 della legge, il quale esclude dal beneficio della indennità le famiglie degli infortunati, che al momento dell'infortunio non risiedessero in Brasile. Questa disposizione deve essere esaminata nei riguardi del Brasile e nei riguardi dei nostri operai.

Nei riguardi del Brasile, si comprende subito che essa è ispirata alla politica generale e fondamentale di questa Confederazione, che mira soprattutto al popolamento del paese. È quindi una disposizione a cui ben difficilmente il Governo rinuncierebbe.

Nei riguardi nostri occorre tener presente le qualità della nostra emigrazione nel Brasile. Una disposizione simile, se adottata dagli Stati Uniti del Nord America, avrebbe certamente una gravità eccezionale per la nostra emigrazione, composta in maggioranza di lavoratori isolati. Anche in Argentina la detta disposizione avrebbe una notevole importanza. Per il Brasile invece l'importanza è certo molto minore. È noto che la grandissima maggioranza dei nostri emigrati colà, è costituita in famiglie che non pensano, se non in via eccezionale, di tornare in patria.

Frattanto rileviamo, come la legge in parola e che più sotto riportiamo nella sua traduzione integrale, sia la prima di ordine sociale nel Brasile. Il merito della sua elaborazione spetta allo Stato di S. Paulo e propriamente all'Ufficio del lavoro Sanpaulista, diretto dal Maggiore Ferraz. Il 12 marzo 1919 venne dipoi pubblicato il Regolamento relativo alla legge medesima.

DECRETO N. 3-727; 15 gennaio 1919.

Io, Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile:
Rendo noto, che il Congresso Nazionale ha decretato ed io sanziono la seguente legge:

TITOLO I.

Degli infortuni sul lavoro.

Art. 1. — Sono considerati come infortuni sul lavoro ai fini della presente legge:

a) quelli prodotti da una causa improvvisa, violenta, esterna e involontaria nell'esercizio del lavoro e che determini lesioni corporali o perturbazioni funzionali, le quali costituiscano la causa unica di morte o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea della capacità al lavoro;

b) le malattie contratte esclusivamente nell'esercizio del lavoro, quando questo sia di natura tale da causarle di per se stesso, e quando determini la morte dell'operaio o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea della capacità al lavoro.

Art. 2. — L'infortunio, nelle condizioni dell'articolo precedente, se avvenuto per causa del lavoro o durante questo, obbliga il padrone a pagare un'indennità all'operaio od alla sua famiglia, eccettuati i casi di forza maggiore o di dolo per parte della vittima o di estranei.

Art. 3. — Sono considerati operai, agli effetti dell'indennità, tutti gli individui di ambi i sessi, maggiorenni o minorenni, che lavorino per conto altrui nei seguenti lavori: costruzioni, riparazioni e demolizioni di qualsiasi natura, come di case, ponti, ferrovie e strade carrozzabili, linee di tramways elettrici, reti di fognature, telegrafiche e telefoniche, come pure nella manutenzione di tutte queste costruzioni; nelle imprese di trasporto, carico e scarico; negli stabilimenti industriali e nei lavori agricoli in cui si impieghino motori inanimati.

Art. 4. — L'obbligo, stabilito nell'art. 2, si estende all'Unione, agli Stati ed ai Municipi, di fronte ai loro operai, nell'esecuzione dei lavori menzionati nell'articolo precedente.

TITOLO II.

Dell'indennità.

Art. 5. — L'indennità sarà calcolata secondo la gravità delle conseguenze dell'infortunio, che possono essere:

a) morte;

- b) incapacità totale e permanente al lavoro;
- c) incapacità totale e temporanea;
- d) incapacità parziale e permanente;
- e) incapacità parziale e temporanea.

§ unico. — I casi di incapacità saranno definiti e specificati nel regolamento della presente legge. Si ritiene come permanente l'incapacità che dura più di un anno.

Art. 6. — Il calcolo dell'indennità non potrà avere per base somma superiore a 2:400§000 all'anno, per quanto il salario della vittima oltrepassasse tale cifra.

Art. 7. — In caso di morte, l'indennità consisterà in una somma eguale al salario di tre anni della vittima, che sarà pagata in una sola volta alla famiglia, coniuge sopravvivente ed eredi necessari, osservandosi le disposizioni del Cod. Civ. circa le disposizioni sull'eredità, ed in più 100§000 per le spese dei funerali.

§ 1°. — Il coniuge sopravvivente avrà diritto a metà dell'indennità e gli eredi necessari all'altra metà, in conformità col diritto vigente.

§ 2°. — Qualora la vittima lasci solo il coniuge o solo gli eredi necessari, l'indennità sarà ridotta ad una somma eguale al salario di due anni. La stessa riduzione avrà luogo, se il coniuge sopravvivente si trovasse divorziato per colpa propria o volontariamente separato.

§ 3°. — In mancanza del coniuge, o trovandosi questo divorziato per colpa sua o volontariamente separato, e non essendovi eredi necessari, se la vittima lascia persone cui provvedeva, a queste persone dovrà essere pagata l'indennità, ridotta in questo caso ad una somma eguale al salario di un anno.

Art. 8. — In caso di incapacità totale e permanente, l'indennità da pagarsi alla vittima dell'infortunio consisterà in una somma uguale a quella del suo salario di tre anni.

Art. 9. — In caso di incapacità totale, ma temporaria, l'indennità da pagarsi alla vittima sarà di metà del salario giornaliero, sino al massimo di un anno. Se l'incapacità oltrepasserà questo periodo di tempo, sarà considerata permanente ai termini

del paragrafo unico dell'art. 5 e l'indennità regolata secondo il disposto dell'articolo precedente.

Art. 10. — In caso di incapacità parziale permanente, l'indennità sarà del 30 al 60 % di quello cui la vittima avrebbe diritto se l'incapacità fosse totale e permanente, tenendo conto dell'estensione dell'incapacità, d'accordo con la classificazione, che sarà stabilita nel regolamento della presente legge.

Art. 11. — In caso di incapacità parziale temporaria, l'indennità da pagarsi sarà della metà della differenza fra il salario che la vittima riceveva e quello che riceve in conseguenza della diminuzione della sua capacità di lavoro, sino a quando essa vittima non abbia riacquisito la sua capacità lavorativa totale.

Art. 1. — Quando l'incapacità totale o parziale si protragga per più di un anno, la vittima tralascerà, finito questo tempo, di ricevere la diaria, mentre riceverà l'indennità dovuta nel caso di incapacità permanente.

Art. 12. — Quando l'incapacità totale o parziale si protragga alla diaria dal giorno in cui sarà completamente ristabilita od abile al lavoro abituale, o sarà colpita da incapacità permanente. In quest'ultimo caso riceverà la corrispettiva indennità.

Art. 13. — In tutti i casi il padrone è obbligato a prestare i soccorsi medici e farmaceutici, e, nel caso, anche ospitalieri, dal momento dell'infortunio.

§ unico. — Quando per mancanza di medico o di farmacia, il padrone non può prestare alla vittima immediata assistenza, la farà trasportare, se lo stato della vittima stessa lo permette, al posto di cura più vicino.

§ 2. — Quando lo stato della vittima non ne permette il trasporto, il padrone dovrà provvedere, affinchè alla stessa non manchi la dovuta assistenza.

Art. 14. — Le indennità e le diarie ricevute dalla vittima in virtù di qualsiasi incapacità saranno dedotti dalle indennità che fossero dovute per causa della sua morte o perchè l'incapacità temporaria diventasse permanente.

Art. 15. — Intendasi per salario annuale, 300 volte il salario diario, che la vittima riceveva in occasione dell'infortunio.

§ unico. — Trattandosi di apprendisti s'intende, che il salario

diario non è inferiore al salario minimo di un operaio adulto in lavori della stessa natura. Tuttavia in caso di incapacità temporaria la diaria dell'apprendista non oltrepasserà quella che realmente riceveva.

Art. 16. — Le indennità secondo la presente legge saranno pagate nel luogo dello stabilimento dove avvenne l'infortunio, e le diarie saranno pagate settimanalmente. In caso di morte il pagamento ai beneficiarii sarà fatto in seguito a presentazione di tutti i documenti necessari, che saranno indicati nel regolamento della presente legge.

Art. 17. — Quando, fissata l'indennità, la vittima venga a morire in conseguenza dell'infortunio, o l'incapacità si aggravi, si attenui, si ripeta, scompaia, o si verifichi nel giudizio peritale un errore sostanziale, il padrone, la vittima od i loro rappresentanti, potranno chiedere la revisione del giudizio, che determinò le conseguenze dell'infortunio e fissò l'indennità.

§ unico. — Non sarà considerato come conseguenza dell'infortunio l'aggravamento dell'infermità o la morte provocata per colpa della vittima.

§ 2. — La revisione di cui tratta il presente articolo potrà solo essere richiesta entro lo spazio di due anni contati dalla data del giudizio.

Art. 18. — Gli operai dell'Unione, Stati e Municipi con diritto a monte pio o pensione non potranno chiedere l'indennizzo determinato dagli articoli 7 e 8 della presente legge, e così gli operai che abbiano diritto a licenza remunerata, non avranno diritto all'indennità stabilita negli articoli 9, 10 e 11.

TITOLO III.

Dichiarazione dell'infortunio.

Art. 19. — Ogni infortunio sul lavoro, che obblighi il lavoratore a sospendere il lavoro o ad assentarsene, dovrà essere immediatamente comunicato all'autorità di polizia del luogo, dal padrone, dall'operaio o da qualsiasi altra persona. L'autorità di polizia accorrerà senza ritardo sul luogo dell'infortunio o dove si trovi la vittima, raccogliendo le dichiarazioni di questa, del pa-

drone e dei testimoni, redigendo il rispettivo verbale, indicando il nome, la qualità, la residenza e il salario della vittima, il luogo preciso, l'ora e la natura dell'infortunio, le circostanze in cui avvenne e la natura delle ferite; i nomi e la residenza dei testimoni e dei beneficiari della vittima.

§ 1. — Nel quinto giorno, a partire dall'infortunio, il padrone deve inviare all'autorità di polizia, che prese atto dell'infortunio, prova di aver fornito alla vittima i soccorsi medici e farmaceutici, od ospitalieri; un attestato medico intorno allo stato della vittima, le conseguenze verificate o probabilità dell'infortunio e l'epoca in cui sarà possibile riconoscerne i risultati definitivi.

§ 2. — Nello stesso giorno l'autorità di polizia rimetterà l'inchiesta, coi documenti cui si riferisce il paragrafo antecedente, al giudice competente, per iniziare l'istruttoria.

Art. 20. — Durante la cura è permesso, sia al padrone che all'operaio, richiedere la verifica dello stato di salute dell'infortunato. Il giudice nominerà un medico pel relativo esame, che si effettuerà in presenza del medico curante. Se vi fosse divergenza di capacità al lavoro, il giudice nominerà un altro medico per l'esame, e sul lodo di esso baserà il giudizio.

TITOLO IV.

Dell'azione giudiziale.

Art. 21. — Ricevuta dal giudice competente l'inchiesta ed i documenti di cui tratta il § 2 dell'art. 18, verrà immediatamente iniziato il processo giudiziale, che dovrà essere conchiuso nel termine massimo di 12 giorni dalla data dell'infortunio. Dopo questo termine sarà pronunciata la sentenza ed ordinato il pagamento dovuto per l'accidente.

Art. 22. — Tutte le azioni originate dalla presente legge si svolgeranno innanzi ai giudici comuni, secondo le disposizioni della rispettiva organizzazione giudiziaria; avranno corso sommario, e si prescriveranno entro due anni.

Art. 23. — Il rappresentante del pubblico ministero è obbligato a prestare assistenza giudiziaria alla vittima. La vittima

dell'infortunio od i suoi rappresentanti godranno di una riduzione di metà delle spese ordinarie, che saranno annotate per essere alla fine pagate dalla parte perdente, non potendo la mancanza di pronto pagamento delle stesse o dei debiti del padrone, ritardare l'andamento dei rispettivi processi.

Art. 24. — La presente legge non esclude i procedimenti penali, nei casi previsti dal diritto comune.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 25. — È privilegiato ed insequestrabile il credito della vittima per gli indennizzi determinati dalla presente legge.

§ unico. — Il debito proveniente da questi indennizzi gode, sui prodotti della fabbrica in cui sia avvenuto l'infortunio, del privilegio eccezionale concesso dal paragrafo unico dell'art. 759 del Codice Civile ai crediti per salari di lavoratori agricoli.

Art. 26. — È nulla di pieno diritto qualsiasi convenzione contraria alla presente legge, tendente ad evitare la sua applicazione od alterare il modo della sua esecuzione.

Art. 27. — Nel caso che i beneficiarii della vittima siano stranieri, essi avranno diritto agli indennizzi, solo se risiedono in territorio nazionale all'epoca dell'infortunio.

Art. 28. — Tutti i padroni contemplati dalla presente legge sono obbligati ad affiggere una copia di questa, coi rispettivi regolamenti, in luogo ben visibile delle loro fabbriche, officine o stabilimenti.

Art. 29. — Alla presente legge sarà dato un regolamento entro 30 giorni e trascorso questo spazio di tempo essa entrerà immediatamente in vigore.

Art. 30. — Sono revocate tutte le disposizioni in contrario.

Rio de Janeiro, 15 gennaio 1919, 98° dell'Indipendenza e 30° della Repubblica.